

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro IX - Impugnazioni Titolo II - Appello

#### **Art. 605 Sentenza**

1. Fuori dei casi previsti dall'[articolo 604](#), il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.
2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive.[c.p.p. [540](#), [612](#)],
3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi è competente per l'esecuzione[c.p.p. [665](#)] e non è stato proposto ricorso per cassazione.